

VCO TRASPORTI S.R.L.
Via Olanda 55
28922 – Verbania (VB)
c.f. e p.iva: 01792330035

Capitolato Tecnico di Polizza
Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA)
e Corpi Veicoli Terrestri (CVT)
Polizza amministrata a Libro Matricola
LOTTO 4 CIG 674932572E

GBS SpA
General Broker Service
Sede di Milano
20123 Milano - via F. Petrarca, 4
Tel +39 02 454774.50 - Fax +39 02 454774.74pbx
PEC: unitmi@pec.gbsspa.it

Sommario

Definizioni	4
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale	4
1. Prova del contratto	4
2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	4
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	5
4. Variazioni del rischio	5
5. Buona fede	5
6. Oneri fiscali	5
7. Foro competente	5
8. Rinvio alle norme di legge	5
9. Durata del contratto e clausola di rinnovo	5
10. Efficacia temporale della garanzia	6
11. Elementi per il calcolo del premio	6
12. Coassicurazione e Delega	6
13. Clausola Broker	6
14. Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	7
15. Assicurazione presso diversi assicuratori	7
16. Tracciabilità dei flussi finanziari	7
17. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	7
18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
19. Obblighi di riservatezza e segretezza	8
20. Modifiche dell'assicurazione	8
21. Gestione delle vertenze	8
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RCA	8
22. Oggetto dell'Assicurazione	8
23. Tipologia di polizza	9
24. Tipologia del rischio RCA	9
25. Forma del contratto	9
26. Variazioni parco autoveicoli	9
27. Regolazione del premio	9
28. Condizioni particolari	9
29. Esclusioni	10
30. Estensione territoriale	10
Sezione 3 – Norme che regolano l'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)	10
31. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici - Oggetto della garanzia	10
32. Furto - Oggetto della garanzia	11
33. Guasti Accidentali (Kasko) - Oggetto della garanzia	11
34. Estensione territoriale	11
35. Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni	11
36. Documenti complementari alla denuncia di sinistro	12
37. Pagamento dell'indennizzo	12
38. Applicazione Valore a Nuovo – Deroga all'art. 1907 C.C.	12
39. Danno totale	12
40. Garanzie aggiuntive	12
a. Carico e scarico	12
b. Ricorso terzi da incendio	12

c.	Danni da imbrattamento	12
d.	Dissequestro del veicolo	12
e.	Danni a seguito di furto e rapina.....	12
f.	Garanzia contrassegno	13
g.	Rottura cristalli	13
h.	Responsabilità Civile dei trasportati.....	13
i.	Trasporto con ambulanza	13
j.	Autovettura in sostituzione.....	13
k.	Danni da scasso	13
l.	Rimborso spese di rimpatrio	13
m.	Spese di recupero e parcheggio	13
n.	Spese di immatricolazione	13
o.	Chiusura indagini preliminari	13
p.	Tassa automobilistica.....	14
q.	Rimorchi - rischio statico	14
41.	Garanzia Soccorso Stradale	14
41.a	Garanzia a rimborso	14
41.b	Garanzia ad assistenza	14
	Allegato B – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento	15
	Disposizioni finali	15
	Dichiarazioni	16

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	La G.B.S. General Broker Service SpA (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail PEC indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

4. Variazioni del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, sia in aumento che in diminuzione, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione scritta alla Società.

Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dalla Società potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

6. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

7. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

9. Durata del contratto e clausola di rinnovo

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo massimo di **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

Ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto, in occasione di ciascuna scadenza anniversaria intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza considerata.

Si conviene altresì che è facoltà del Contraente, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria.

10. Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

11. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (prospetto di offerta).

12. Coassicurazione e Delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

13. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

14. Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna, entro il termine di 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio ed a seguito di richiesta scritta dal parte del Contraente o del Broker, a fornire agli stessi i dati afferenti l'andamento sinistri del rischio oggetto del presente capitolato; detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto.

In particolare la Società è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutti i sinistri denunciati nel periodo di riferimento suddivisi in:

- Sinistri denunciati
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- Sinistri senza seguito.

15. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato

16. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Assicuratore ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri coassicuratori agli obblighi di tracciabilità di cui sopra. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento dovesse essere eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i..

17. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

19. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

20. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione hanno validità esclusivamente se formulate per iscritto e formalmente accettate dalle parti.

21. Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RCA

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)
L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

22. Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto nell'Elenco "A" allegato al presente schema di contratto e capitolato;
- i mezzi sono individuati per targa di immatricolazione o telaio, nonché laddove è stato possibile anche per:
 - marca e tipo;
 - potenza effettiva e fiscale per il parco autovetture;
 - peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
 - cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
 - classe di bonus/malus per le autovetture;
 - presenza di pejus per gli autocarri;
 - eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi.

Si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro per ogni veicolo così individuato:

- 10.000.000,00 Euro per sinistro,
- con il limite di 8.500.000,00 Euro per danni a persone,
- e il limite di 1.500.000,00 Euro per danni a cose.

Limitatamente ai veicoli a tal scopo indicati nell'Elenco "A", il massimale per sinistro verrà così individuato:

- 25.000.000,00 Euro per sinistro,
- con il limite di 20.000.000,00 Euro per danni a persone,
- e il limite di 5.000.000,00 Euro per danni a cose.

La Società assicura, in conformità alle norme delle leggi e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, indicati in tali condizioni.

23. Tipologia di polizza

Il Contratto di Assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di Legge vigente, le condizioni offerte dalla Società, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. In caso di conflitto fra le condizioni offerte dalla Società e quelle normate nel presente capitolato, saranno efficaci solo quelle più favorevoli al Contraente.

24. Tipologia del rischio RCA

Garanzia base:

Rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).

Forma Tariffaria:

- Settori I e II – autovetture in servizio privato e taxi: Bonus/Malus;
- Settore III – autobus: tariffa Franchigia € 125,00
- Settore V – ciclomotori e motocicli: tariffa Fissa o a classi di merito;
- Altri settori: tariffa Fissa.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di competenza.

25. Forma del contratto

I mezzi da assicurare sono descritti all'Elenco A. La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

26. Variazioni parco autoveicoli

I nuovi mezzi utilizzati dal Contraente nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati, dalla Società, agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione definitiva del mezzo siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso, temporanea o definitiva, e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

27. Regolazione del premio

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazioni emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui sarà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, dovranno essere perfezionate entro i termini previsti dal contratto, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

28. Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:

a) L'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

a. dell'Ente o Società proprietari o locatari o del Conducente del veicolo assicurato:

i. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

ii. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

iii. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al presente o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto b) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

b. del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:

i. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

ii. dolo del conducente;

iii. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

b) L'Impresa garantisce l'Assicurato ed il Conducente, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

29. Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

30. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)

Sezione 3 – Norme che regolano l'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)

31. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici - Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da:

- incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo, sabotaggio;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Limitatamente alle estensioni di cui ai precedenti punti b, c e d, la presente garanzia è prestata con una

franchigia fissa per sinistro di Euro 250,00.

32. Furto - Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

33. Guasti Accidentali (Kasko) - Oggetto della garanzia

La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di

- collisione con altri veicoli in genere, persone od animali,
- urto contro qualsiasi ostacolo,
- ribaltamento o uscita di strada

verificatisi durante la circolazione stradale sia in aree pubbliche che private.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro.

34. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

35. Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato;
- conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

In caso di sinistro cagionato da colpa grave del dipendente, la Società provvederà a liquidare il sinistro alla Contraente e provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'accaduto.

36. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle sezioni incendio, furto e guasti accidentali, denuncia alle Autorità Competenti e farne pervenire copia autentica alla Società.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.

Si conviene inoltre che nella determinazione dell'ammontare del danno la Compagnia terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile o non recuperata dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

37. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./V.V.UU).

38. Applicazione Valore a Nuovo – Deroga all'art. 1907 C.C.

Limitatamente ai danni parziali, il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. A parziale deroga di quanto sopra e limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del mezzo, la Società risarcisce i danni totali e parziali senza considerare alcun degrado subito del mezzo e dalle componenti che lo costituiscono.

39. Danno totale

Si considera perdita/danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

40. Garanzie aggiuntive

a. Carico e scarico

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

b. Ricorso terzi da incendio

La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia "Incendio", si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00= per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:

- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

c. Danni da imbrattamento

Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per sinistro.

d. Dissequestro del veicolo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

e. Danni a seguito di furto e rapina

La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

f. Garanzia contrassegno

Qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", in caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, la Società risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

g. Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.000,00= per ogni sinistro.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

h. Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa.

i. Trasporto con ambulanza

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

j. Autovettura in sostituzione

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 400,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e qualora le stesse siano attivate ed operative. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

k. Danni da scasso

La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

l. Rimborso spese di rimpatrio

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 400,00= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

m. Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, e qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 400,00= per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

n. Spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'anti economicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di Euro 400,00= un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.

o. Chiusura indagini preliminari

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena

possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

p. Tassa automobilistica

La Società, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un sinistro compreso nelle garanzie di cui agli articoli 32, 33 e 34 e che comporti un danno totale, si impegna a rimborsare, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della stessa tassa pagata.

q. Rimorchi - rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

41. Garanzia Soccorso Stradale

La presente garanzia è regolamentata dalle seguenti condizioni, opzionabili in alternativa e da indicarsi espressamente, da parte della Società, in sede di offerta.

41.a Garanzia a rimborso

La Società rimborsa, fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo in caso di guasto, incidente conseguente alla circolazione, incendio, furto (totale o parziale, tentato o consumato) e rapina, che rendano il veicolo indisponibile o inutilizzabile.

41.b Garanzia ad assistenza

In caso di guasto, incidente conseguente alla circolazione, incendio, furto (totale o parziale, tentato o consumato) e rapina, che rendano il veicolo indisponibile o inutilizzabile la Società si impegna a erogare il servizio di Soccorso Stradale di seguito meglio descritto.

Le prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa della Società la quale:

- individua le prestazioni necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato;
- eroga direttamente le prestazioni oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa.

La presente garanzia è operante solamente per il tramite della Centrale Operativa e nessuna richiesta di rimborso, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, verrà presa in carico qualora l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisca o usufruisca solo parzialmente delle prestazioni di cui al presente articolo.

La Società sostiene i costi delle sole prestazioni e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel successivo Allegato B alla presente polizza. I costi eccedenti i limiti di spesa graveranno sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, la Società si impegna a comunicare (entro la data di decorrenza della polizza) i riferimenti della Centrale Operativa incaricata.

Allegato B – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazioni, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
31. – Eventi sociopolitici ed atmosferici		€ 250,00.=
33 – Kasko		€ 500,00.=
40.b – Ricorso terzi da Incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro	
40.c – Danni da imbrattamento-	€ 1.000,00	
40.g – Rottura cristalli	€ 2.000,00 per sinistro e per veicolo/anno	
40.i – Trasporto con ambulanza	€ 1.000,00	
40.j – Autovettura in sostituzione	€ 400,00 per sinistro	
40.l – Spese di rimpatrio	€ 400,00 per sinistro	
40.m – Spese di recupero e parcheggio	€ 400,00 per sinistro	
40.n – Spese di immatricolazione	€ 400,00 per sinistro	
41 – Soccorso stradale	€ 500,00 per sinistro	

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 7 - Foro competente

Art. 9 - Durata del Contratto

Art. 13 - Clausola Broker

Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Data / /

Il Contraente

La Società
